PROVVIDENZE PER LA DEMOLIZIONE DEL NAVIGLIO ABBINATA ALLA COSTRUZIONE DI NUOVE UNITA'

Art. 7

Contributo alle unità lagunari

Sono ammissibili al contributo di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 361, i lavori di costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni delle unita' a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 75 tonnellate, abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi.

Versione in vigore dal 9 settembre 1982, non più in vigore dal 19 dicembre 1984 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unita'
Estremi	Legge 14 agosto 1982, n. 600
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-per-la-demolizione-del-naviglio-abbinata-alla-costruzione/art-7-contributo-alle-unita-lagunari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it